

Specifiche tecniche dell'elenco delle quote riferite a crediti di importo superiore a duemila euro interessate da procedure esecutive avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero, da dilazioni in corso concesse ai sensi dell'articolo 19 del d.P.R. 602/1973, con attività conclusasi nel bimestre antecedente alla relativa formazione.

NOME CAMPO	TIPO	LUNGHEZZA	FORMATO
Codice identificativo dell'agente della riscossione	N	3	
Codice identificativo dell'ente impositore (ENTE-TIPO UFFICIO-CODICE UFFICIO)	AN	12	EEEEETCCCCC
Estremi identificativi del ruolo (ANNO-NUMERO)	N	10	AAAANNNNNN
Specie del ruolo	AN	1	
Identificativo del contribuente	AN	16	
Identificativo della cartella	AN	20	
Progressivo tributo in cartella	N	3	
Codice del tributo	AN	4	
Anno d'imposta del tributo	N	4	
Tipologia del tributo (campo facoltativo, se valorizzato vale I=Imposta, T=Interessi, S=Sanzioni, A=Altro)	AN	1	
Carico iscritto a ruolo del tributo	N	17	9(15)V99
Carico residuo del tributo	N	17	9(15)V99
Data conclusione attività	N	10	AAAAMMGG

15A04675

DECRETO 16 giugno 2015.

Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che il Ministro del tesoro determina periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali, al fine di ottenere uniformità di trattamento;

Visto il decreto del 3 aprile 2015, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, con cui sono state fissate le condizioni massime applicabili ai mutui suindicati, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

Ritenuta l'opportunità di modificare le condizioni di cui al predetto decreto ministeriale del 3 aprile 2015, fissando nuovi livelli massimi più rappresentativi dei livelli di mercato;

Decreta:

Art. 1.

1. I mutui contratti, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali), sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile.

Art. 2.

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso fisso, è determinato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

- a) Fino a 10 anni: Interest Rate Swap 7Y + 0,90%;
- b) Fino a 15 anni: Interest Rate Swap 10Y + 1,50%;



- c) Fino a 20 anni: Interest Rate Swap 12Y + 1,70%;
 d) Fino a 25 anni: Interest Rate Swap 15Y + 1,80%;
 e) Oltre 25 anni: Interest Rate Swap 20Y + 2,30%.

2. Per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11,00 del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi Swap sono riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS - EUR.

Art. 3.

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso variabile, è fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

- a) fino a 10 anni: EURIBOR a 6 mesi + 0,90%;
 b) fino a 15 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,50%;
 c) fino a 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,65%;
 d) fino a 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,80%;
 e) oltre 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 2,35%;

2. Il tasso EURIBOR a 6 mesi è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Roma, 16 giugno 2015

Il Ministro: PADOAN

15A04829

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 maggio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Neptunia Flora società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza presentata dalla "Neptunia Flora Società cooperativa a R.L.";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.412.459,00, si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 3.099.135,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -725.762,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La "Neptunia Flora Società cooperativa a R.L.", con sede in Roma (codice fiscale 04080101001) è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario il dott. Filippo Barattolo, nato a Bari il 5 ottobre 1946, residente in Bari in Corso Cavour n. 51.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 maggio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A04553

DECRETO 6 maggio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Vera Cruz - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

